

## ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

**Seduta del 30 Settembre 2019**

**Deliberazione n. 33**

**OGGETTO: Pubblicazione dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Modifica all'art. 6, comma 4, del Regolamento di organizzazione di AIPO.**

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

*Struttura competente: Direzione centrale affari generali, gare e contratti, personale*

VISTO il D.Lgs. 112/1998;

VISTO l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 2.08.2001;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento di Organizzazione di AIPO, il quale prevede che i bandi di concorso per l'assunzione del personale sono pubblicati sui bollettini ufficiali delle Regioni istitutrici dell'Agenzia;

OSSERVATO che il D.P.R. n. 487/1994 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*, prevede che i bandi di concorso devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), mentre per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso, sempre sulla G.U.R.I., contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

RILEVATO che il predetto DPR n. 487/1994, pur essendo applicabile in via diretta solo alle amministrazioni pubbliche statali, rappresenta comunque un fondamentale parametro di legittimità, anche secondo la giurisprudenza amministrativa, delle procedure concorsuali delle altre amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che, al fine di conformare la pubblicità dei bandi di concorso di AIPO al paradigma del D.P.R. n. 487/1994, con determinazione direttoriale n. 1099 del 16/11/2018 è stato modificato l'art. 18 del regolamento dei concorsi dell'Agenzia, aggiungendo la G.U.R.I. alle pubblicazioni sui bollettini ufficiali delle regioni istitutrici;

PRESO ATTO che in sede applicativa è risultato molto complicato conciliare i tempi di pubblicazione dei bollettini regionali sia tra di loro e sia con quelli della G.U.R.I., essendo diverse le modalità e la periodicità delle pubblicazioni, con la conseguenza di un sensibile aumento del tempo necessario per perfezionare tutto l'iter pubblicitario e con inevitabili riflessi sulla data ultima di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;

RILEVATO che la G.U.R.I. garantisce un livello di pubblicità e trasparenza in ogni caso superiore, essendo diffusa su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA, altresì, la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, secondo cui l'attività amministrativa – anche nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale – deve conformarsi ai fondamentali principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza e non deve aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla modifica dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento di organizzazione di AIPO, sostituendo la pubblicazione dei bandi di concorso sui bollettini ufficiali delle Regioni istitutrici dell'Agenzia con quella sulla G.U.R.I., come meglio precisato nel prospetto che segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO</b> <b>Art. 6</b> <b>Accesso all'organico dell'Agenzia</b> <i>(Comma 4)</i></p> <p>4. Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione di cui al presente articolo. I bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali sono adottati con determinazione del Direttore. I bandi sono pubblicati sui Bollettini Ufficiali delle Regioni firmatarie dell'Accordo costitutivo dell'AIPO.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO</b> <b>Art. 6</b> <b>Accesso all'organico dell'Agenzia</b> <i>(Comma 4)</i></p> <p>4. Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione di cui al presente articolo. I bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali sono adottati con determinazione del Direttore. I bandi sono pubblicati <b>per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - concorsi ed esami - e nella versione integrale sul sito istituzionale di AIPO.</b></p>

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

**DELIBERA**

- 1) di modificare per le ragioni di cui in premessa articoli l'art. 6, comma 4, del vigente regolamento di organizzazione di AIPO come segue:

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO</b> <b>Art. 6</b> <b>Accesso all'organico dell'Agenzia</b> <i>(Comma 4)</i></p> <p>4. Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione di cui al presente articolo. I bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali sono adottati con determinazione del Direttore. I bandi sono pubblicati <b>per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - concorsi ed esami - e nella versione integrale sul sito istituzionale di AIPO.</b></p>
---

- 2) di approvare il testo coordinato del Regolamento di Organizzazione, modificato come al paragrafo 1) della presente delibera, secondo quanto riportato in All. A) al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di incaricare la Direzione di procedere alla pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia, Sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali - Atti generali" del testo aggiornato del presente Regolamento di organizzazione che si allega alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il Segretario Verbalizzante  
Filippo Cambareri

**IL PRESIDENTE**  
Marco Gabusi